Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 13 maggio 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - L.N.P. – Serie B

RIUNIONE VENERDÌ 13 MAGGIO 2011

1. **Ricorso Sig. PULVIRENTI ANTONINO, Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Catania S.p.A.**
avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010 – nota n. 3569/123pf10-11/SP/gb del 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

2. **Ricorso Sig. LO MONACO PIETRO Amministratore delegato e legale rappresentante della Società Calcio Catania S.p.A.**
avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010 – nota n. 3569/123pf10-11/SP/gb del 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

LA C.G.F. riuniti i reclami nn. 1), 2) e 3), li **ACCOGLIE** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

3. Ricorso CALCIO CATANIA S.p.A.
avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, C.G.S. – nota n. 3569/123pf10-11/SP/gb del 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

4. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza U.S. GROSSETO F.C.
avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 2.000,00, inflitta al calciatore Ferdinando Sforzini seguito gara Modena/Grosseto del 7.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 9.5.2011)

ACCOLTO

5. Ricorso PIACENZA CALCIO F.C. S.p.A.
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Daniele Cacia seguito gara Torino/Piacenza del 30.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 96 del 2.5.2011)

La C.G.F., sentito l'assistente di gara, **RESPINGE**

6. Ricorso A.S. ROMA S.p.A.
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Simone Perrotta seguito gara Bari/Roma del 1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara

7. Ricorso A.S. ROMA S.p.A.
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Daniele De Rossi seguito gara Bari/Roma del 1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)

RESPINTO

8. Ricorso REGGINA CALCIO S.p.A.
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammonizione inflitta al calc. Adejo Daniel seguito gara Reggina/Varese dell'8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 9.5.2011)

RESPINTO